SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 194.

Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

95G0231

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 195.

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 196.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 198.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 199.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 200.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 201.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

Da 95G0210 a 95G0216

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1995, n. 192.

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e disciplina transitoria della sua attività.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di trasformare l'A.I.M.A. in Ente autonomo di diritto pubblico, provvedendo altresì alla disciplina transitoria della sua attività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che la legge disponga diversamente, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

3. L'Ente resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

4. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle «Aziende e amministrazioni autonome dello Stato», di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

5. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riorganizzazione dell'Ente a quest'ultimo si applicano le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30.

7. Fino alla costituzione degli organi di amministrazione dell'Ente, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

8. Fino alla costituzione degli organi di amministrazione dell'Ente, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può attribuire l'incarico di direttore generale dell'Ente medesimo a un dirigente generale del Ministero, il quale svolge i compiti e le funzioni già previste per il direttore generale dell'A.I.M.A. dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0249

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1995, n. 193.

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1.

Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

b) al comma 18 le parole: «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «modificative di quelle»;

c) alla tabella *B* le parole: «10.000 a m^3», riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m^3»;

d) al titolo della tabella *D* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta»; alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori».

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 2.

Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo

1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati al 15 giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.

4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.

Art. 3.

Commissari ad acta

1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Art. 4.

Norme in materia di pianificazione urbanistica

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Nell'ipotesi di cui alla lettera *c-bis)* del comma 1 trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.».

3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c-bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera *c-bis)*, e *2-bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

Art. 5.

Norme transitorie e sanzionatorie

1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

Art. 6.

Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto da almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

6. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

7. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

11. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

12. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

Capo III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.

Art. 7.

Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.».

3. All'articolo 6 comma primo, dopo le parole: «al direttore dei lavori» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia».

4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

«Salva l'applicazione dell'articolo 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive.».

5. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.».

6. All'articolo 15, comma primo, dopo la parola: «varianti» sono inserite le seguenti: «non essenziali».

7. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario.».

8. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.».

9. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma.».

10. All'articolo 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente:

«Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

11. All'articolo 31 è aggiunto in fine, il seguente comma:

«Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.».

12. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.».

13. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.».

14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

Art. 8.

Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospeso fino al 15 marzo 1996.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti.

3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione

ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Procedure per il rilascio della concessione edilizia)*. — *1.* Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 12 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati.

8. La esecuzione delle opere di cui al comma 7 non è subordinata alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Con la legge regionale di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può peraltro essere disciplinato l'obbligo del pagamento di tali contributi nell'ipotesi di aumento del numero delle unità immobiliari o di cambio di destinazione d'uso.

9. Nei casi di cui al comma 7, contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

10. Agli effetti del comma 9 il progettista assume la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi della legge penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 9 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

11. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 9 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

12. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili.".

13. Non sono soggette a concessione edilizia né a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche.

14. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

16. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.».

Art. 9.

Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS

1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

2. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

3. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

4. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo né sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate all'ANAS.

5. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la Tesoreria centrale dello Stato.

6. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

7. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di infrastrutture autostradali sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di «Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana». A tale direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è preposto un dirigente generale. Il quadro *A* della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementato di un posto nella qualifica di dirigente generale e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo; il quadro *B* della stessa tabella è incrementato di due posti nella qualifica di dirigente tecnico. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale. La dotazione organica per la nuova direzione generale è individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alle relative esigenze di personale si provvede mediante procedure di mobilità interna ed esterna.

Art. 10.

Norme edilizie per le comunità terapeutiche

1. All'articolo 128 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi:

«*4-bis*. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al comma *4-bis* è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;

b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma *4-bis*, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Minturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Minturno (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Minturno (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Reppucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Minturno (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 marzo 1995, da undici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Latina, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 392/Gab. del 14 marzo 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Minturno (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Reppucci.

Roma, 30 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A2920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitanova Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Civitanova Marche (Macerata), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Civitanova Marche (Macerata) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo De Rosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Civitanova Marche (Macerata), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sedici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Macerata, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1116/Gab. del 22 marzo 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civitanova Marche (Macerata) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo De Rosa.

Roma, 5 aprile 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A2921

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 maggio 1995.

Emissione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata triennale, con godimento 29 maggio 1995, prima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, come risulta modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 3320/94 del 22 dicembre 1994, con il quale è stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 51.698 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 7,50% annuo lordo, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di tre anni con inizio il 29 maggio 1995 e scadenza il 29 maggio 1998.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata come unità di conto della Comunità europea. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso:

0,6242	Marco tedesco
1,332	Franco francese
0,08784	Lira sterlina
151,8	Lire italiane
0,2198	Fiorino olandese
3,301	Franchi belgi
6,885	Pesetas spagnole
0,130	Franco lussemburghese
0,1976	Corona danese
0,008552	Sterlina irlandese
1,440	Dracma greca
1,393	Escudo portoghese

La composizione valutaria del paniere dell'ECU sopra descritto non sarà modificata. Dall'inizio della terza fase della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, il valore dell'ECU sarà fissato irrevocabilmente.

Nel presente decreto, ogni riferimento all'ECU si intende come riferimento alla definizione dell'ECU nell'ordinamento giuridico comunitario, qualsiasi modifica alla natura o alla composizione dell'ECU venga introdotta alla Comunità europea sulla base del trattato che istituisce detta Comunità europea, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea.

Art. 3.

I certificati emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui al comma precedente può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore. Per i certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 313.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)*

dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta hanno facoltà di regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme in quanto applicabili contenute nella convenzione per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente la quota da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, fino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati, e, per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire, entro le ore 15,30 del giorno 25 maggio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la

metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 29 maggio 1995, senza corresponsione di dietimi di interesse.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli». A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia, indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità, rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 25 maggio 1995, rilevata dalla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, di cui al terzo comma dell'articolo 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 29 maggio 1995, la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6 e senza corresponsione di dietimi di interesse, il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 25 maggio 1995, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 6.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 29 maggio 1998 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui al successivo art. 14.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 29 maggio di ciascun anno a partire dal 1996 e sino al 1998. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati, qualora l'ECU, al momento del pagamento stesso, non sia ancora stato introdotto in Italia come moneta unica europea, verranno effettuati, a scelta del portatore, in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevata dalla Banca d'Italia due giorni lavorativi prima del 29 maggio di ciascun anno dal 1996 al 1998, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato né come unità di conto della Comunità europea né come moneta dell'Unione europea, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU come unità di conto della Comunità europea;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla quotazione di questa valuta rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1996 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2953

DECRETO 22 maggio 1995.

Emissione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 24 maggio 1995, prima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, come risulta modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 3320/94 del 22 dicembre 1994, con il quale è stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 51.698 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'8,25% annuo lordo, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 24 maggio 1995 e scadenza il 24 maggio 2000.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata come unità di conto della Comunità europea. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso:

0,6242	Marco tedesco
1,332	Franco francese
0,08784	Lira sterlina
151,8	Lire italiane
0,2198	Fiorino olandese
3,301	Franchi belgi
6,885	Pesetas spagnole
0,130	Franco lussemburghese
0.1976	Corona danese
0,008552	Sterlina irlandese
1,440	Dracma greca
1,393	Escudo portoghese

La composizione valutaria del paniere dell'ECU sopra descritto non sarà modificata. Dall'inizio della terza fase della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, il valore dell'ECU sarà fissato irrevocabilmente.

Nel presente decreto, ogni riferimento all'ECU si intende come riferimento alla definizione dell'ECU nell'ordinamento giuridico comunitario, qualsiasi modifica alla natura o alla composizione dell'ECU venga introdotta alla Comunità europea sulla base del trattato che istituisce detta Comunità europea, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea.

Art. 3.

I certificati emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui al comma precedente può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore. Per i certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 313.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta hanno facoltà di regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme in quanto applicabili contenute nella convenzione per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente la quota da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, fino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati, e, per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire, entro le ore 15,30 del giorno 22 maggio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 24 maggio 1995, senza corresponsione di dietimi di interesse.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli». A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia, indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità, rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 22 maggio 1995, rilevata dalla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, di cui al terzo comma dell'articolo 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 24 maggio 1995, la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6 e senza corresponsione di dietimi di interesse, il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lire/ECU del giorno 22 maggio 1995, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 6.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 24 maggio 2000 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui al successivo art. 14.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 24 maggio di ciascun anno a partire dal 1996 e sino al 2000. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati, qualora l'ECU, al momento del pagamento stesso, non sia ancora stato introdotto in Italia come moneta unica europea, verranno effettuati, a scelta del portatore, in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevata dalla Banca d'Italia due giorni lavorativi prima del 24 maggio di ciascun anno dal 1996 al 2000, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato né come unità di conto della Comunità europea ne come moneta dell'Unione europea, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU come unità di conto della Comunità europea;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla quotazione di questa valuta rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sara utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1996 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2952

DECRETO 23 maggio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 28 aprile 1995, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 maggio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 50.566 miliardi;

Visti i propri decreti in data 20 aprile e 10 maggio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di due anni, con decorrenza 28 aprile 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 28 aprile 1995 e scadenza 28 aprile 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 20 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 aprile 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 20 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 25 maggio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un

importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 maggio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 20 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 maggio 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 maggio 1995.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad apposito, capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1995

Il Ministro: DINI

95A2989

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 aprile 1995.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Mugnano di Napoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Francesco Chianese è stato eletto consigliere del comune di Mugnano di Napoli (Napoli) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 e che dal 23 maggio 1994 al 22 febbraio 1995 ha ricoperto la carica di sindaco;

Visto che il predetto amministratore è stato tratto in arresto perché colto in flagranza dei reati di cui agli articoli 317 e 611 del codice penale;

Visto che con provvedimento del 19 febbraio 1995 il giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale, pur disponendone la scarcerazione, convalidava l'arresto del predetto;

Visto che successivamente, in data 22 febbraio 1995, il sig. Chianese ha rassegnato le dimissioni dalla sola carica di sindaco;

Considerato che la permanenza del sig. Francesco Chianese nella carica di consigliere, per la rilevanza della fattispecie penale in cui è coinvolto, causa allarme sociale con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Francesco Chianese dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Francesco Chianese è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Mugnano di Napoli (Napoli).

Roma, 29 aprile 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Francesco Chianese è stato eletto consigliere del comune di Mugnano di Napoli (Napoli) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e dal 23 maggio 1994 al 22 febbraio 1995 ha ricoperto la carica di sindaco.

Il predetto, come emerge dal rapporto denuncia del Corpo di polizia municipale di Mugnano di Napoli, il 16 febbraio 1995 è stato tratto in arresto perché colto in flagranza mentre, avvalendosi della carica rivestita, ripetutamente tentava, con atteggiamenti minacciosi, di indurre alcuni agenti della polizia municipale ad annullare od occultare un verbale di accertamento di una violazione urbanistica elevato, tra gli altri, a carico del proprio fratello in qualità di direttore dei lavori del cantiere edilizio contravvenzionato.

Successivamente, in data 19 febbraio 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, pur disponendone la contestuale scarcerazione, convalidava l'arresto.

La rilevanza della vicenda che ha coinvolto il sig. Francesco Chianese ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

La tipologia dei reati commessi ha denotato, inoltre, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di sindaco e di consigliere, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto dalle cariche di sindaco e di consigliere del comune di Mugnano di Napoli e, nelle more, con provvedinento del 21 febbraio 1995, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalle cariche suddette.

A seguito dell'adozione del predetto provvedimento il signor Francesco Chianese, in data 22 febbraio 1995, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla sola carica di sindaco, con ciò provocando sconcerto nella popolazione e non eliminando, stante la sua permanenza nell'organo consiliare, il grave allarme sociale già riscontrato.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere tuttora ricoperte ed appaiono in netto contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche alla stessa carica connesse.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Francesco Chianese dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto dalla carica di consigliere del comune di Mugnano di Napoli (Napoli).

Roma, 14 aprile 1995

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
SORGE

95A2922

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 maggio 1995.

Autorizzazione alla società Novicon S.a.s. di Castelli Roberto e C. al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE, ai sensi delle direttive CEE numeri 89/392, 91/368 e 93/44, per i prodotti compresi nell'allegato IV delle direttive stesse.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società Novicon S.a.s. di Castelli Roberto e C., con sede in Abbadia Lariana (Lecco), via Nazionale n. 128/*bis*, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e 91/368;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive 89/392 e 91/368; che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera *a)*, qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità, della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la societa Novicon S.a.s. di Castelli Roberto e C., ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1

1. La società Novicon S.a.s. di Castelli Roberto e C., è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alle direttive in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive stesse, secondo la

numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

1) seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e della carne;

1.1) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale;

1.4) seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno;

4) seghe a nastro, a tavola o carrello mobile e a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e della carne;

5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 e per la lavorazione del legno;

9) presse, comprese le piegatrici per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s;

10) formatrici di materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società Novicon S.a.s. di Castelli Roberto e C. per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità fino al 31 agosto 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A2927

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 maggio 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Venere Prima», in Ancona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale la società cooperativa edilizia «Venere Prima», con sede in Ancona, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Franco Ferri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 17 novembre 1994 dell'Uplmo di Ancona con la quale si comunicava che il dott. Franco Ferri a seguito di condanna penale del tribunale di Macerata per il reato di peculato è stato sospeso per ventiquattro mesi dal collegio dei ragionieri di Ancona;

Ravvisata la necessità di provvedere alla revoca e alla sostituzione del dott. Franco Ferri nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Ferri, nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Venere Prima», con sede in Ancona, con decreto ministeriale 18 gennaio 1986, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Il dott. Stefano Coppola, nato a Roma l'11 aprile 1962 e residente in Ancona, piazzale Plebiscito n. 21, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Venere Prima», con sede in Ancona, già sciolta ex art. 2554 del codice civile con precedente decreto ministeriale 18 gennaio 1986.

Roma, 4 maggio 1995

Il Ministro: TREU

95A2928

DECRETO 4 maggio 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Apollo 9», in Ancona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1987 con il quale la società cooperativa «Apollo 9», con sede in Ancona, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Franco Ferri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 17 novembre 1994 dell'Uplmo di Ancona con la quale si comunicava che il dott. Franco Ferri a seguito di condanna penale del tribunale di Macerata per il reato di peculato è stato sospeso per ventiquattro mesi dal collegio dei ragionieri di Ancona;

Ravvisata la necessità di provvedere alla revoca e alla sostituzione del dott. Franco Ferri nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Ferri, nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Apollo 9», con sede in Ancona, con decreto ministeriale 10 marzo 1987, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Il dott. Paolo Di Paolo, nato ad Ancona il 3 agosto 1950 e residente in Ancona, via Brecce Bianche n. 57/D, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Apollo 9», con sede in Ancona, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 10 marzo 1987.

Roma, 4 maggio 1995

Il Ministro: TREU

95A2929

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1995.

Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 2, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che demanda a questo Comitato la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la fissazione dei relativi canoni;

Visti l'art. 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e l'art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, concernenti — rispettivamente — l'istituzione della Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la devoluzione, alla Conferenza medesima, delle attribuzioni della Commissione interregionale per la programmazione economica;

Visto l'art. 66, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modifiche, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427;

Vista la propria delibera del 19 novembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, concernente la determinazione dei criteri generali previsti dal citato art. 2 della legge n. 457/1978;

Viste le proprie delibere 12 giugno 1984, 13 febbraio 1986, 30 marzo 1989 e 30 luglio 1991 — pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, n. 53 del 5 marzo 1986, n. 92 del 20 aprile 1989 e n. 190 del 14 agosto 1991 — con le quali sono stati aggiornati i limiti di reddito per l'assegnazione degli alloggi predetti;

Vista la delibera adottata il 20 luglio 1994, con la quale il CER propone nuovi criteri generali in sostituzione di quelli dettati dalla richiamata delibera del 19 novembre 1981;

Visto il parere reso dalla citata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 gennaio 1995;

Condivisa l'opportunità di ridefinire i contenuti della delibera del 19 novembre 1981 e, in tale contesto, di prevedere una più stretta correlazione tra reddito e composizione del nucleo familiare ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, allo scopo di favorire lo sviluppo della famiglia nella lata eccezione recepita da questo Comitato;

Ritenuto di apportare talune modifiche intese, tra l'altro, ad assicurare una maggiore coerenza con le indicazioni recate dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di individuazione delle fasce protette degli utenti dei beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, nonché a semplificare la procedura mediante l'adozione di più univoci valori di riferimento;

Preso atto della rilevanza della realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica ai fini di una corretta gestione del patrimonio abitativo pubblico;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, che evidenzia, tra l'altro, la grave situazione finanziaria in cui versano gli istituti autonomi delle case popolari anche a causa della mancata attuazione, da parte di molte regioni, del disposto del citato art. 66, comma 9, del decreto-legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993;

Delibera:

Per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni si applicano i criteri generali di cui al testo allegato, che forma parte integrante della presente delibera e che sostituisce il testo annesso alla delibera del 19 novembre 1981, meglio specificata in premessa.

Ai fini della verifica sull'applicazione dei criteri di cui sopra le regioni trasmettono al Segretariato del CER i provvedimenti attuativi della presente delibera, anche in vista della predisposizione, da parte del Segretariato medesimo, di apposita relazione da trasmettere al Ministero del bilancio e della programmazione economica entro sei mesi dalla scadenza del termine indicato al punto 1, comma 2, del testo allegato.

Sulla base degli elementi contenuti al riguardo nella suddetta relazione questo Comitato verifica gli effetti socio-economici della presente delibera e valuta l'opportunità di eventuali modifiche.

Raccomanda

al Ministro dei lavori pubblici di farsi promotore di un provvedimento normativo che, in relazione ai tempi previsti per l'attuazione della presente delibera ed al fine di evitare un ulteriore aggravamento dei deficit di gestione degli istituti autonomi delle case popolari e di consentire una graduazione nel tempo dell'aumento dei canoni, disponga l'applicazione immediata di una maggiorazione percentuale predeterminata dei canoni stessi nelle regioni in cui non sia stata data ancora attuazione al citato art. 66, comma 9, del decreto-legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993, ed inoltre preveda la decadenza di diritto degli amministratori degli enti gestori che non abbiano provveduto ai tempestivi adempimenti in materia.

Invita

il suddetto Ministro dei lavori pubblici a riferire a questo Comitato stesso in ordine allo stato di attuazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato, nonché sulle iniziative intese a consentirne la completa realizzazione.

Roma, 13 marzo 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 56

ALLEGATO

CRITERI GENERALI PER LE ASSEGNAZIONI E PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457.

1. *Portata delle disposizioni e termine per l'attuazione.*

Le regioni, nell'esercizio della loro attività in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di fissazione dei relativi canoni, si uniformano ai presenti criteri, emanati ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

La normativa regionale dovrà entrare in vigore entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Ambito di applicazione.*

I presenti criteri si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle regioni, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio e cioè gli alloggi per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa, con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e delle regioni.

Le regioni possono stabilire ulteriori particolari esclusioni per edifici le cui caratteristiche o la cui destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. Tali esclusioni sono comunicate al Segretariato generale del CER.

I presenti criteri si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.

3. *Requisiti per l'assegnazione.*

3.1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, con esclusione di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello stabilito dalla regione entro il limite massimo di lire 21 milioni per un nucleo familiare di due componenti: nello stabilire il limite massimo di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica entro il tetto indicato la regione tiene conto dello scostamento del reddito medio regionale rispetto al reddito medio nazionale, secondo le risultanze dell'ultima rilevazione ISTAT sulla «distribuzione quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia», e articola eventualmente detto limite per aree sub-regionali.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti componenti medesimi. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge n. 457/1978, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i 2 sino ad un massimo di 6 milioni: la presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici.

In mancanza di successive delibere di questo Comitato, le regioni aggiornano il limite di reddito per l'accesso ogni biennio sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

3.2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, secondo norme da definire a cura della regione.

3.3. I requisiti debbono essere posseduti, da parte del richiedente e — limitatamente a quanto previsto alle precedenti lettere *c)*, *d)* ed *f)* — da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. L'ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti con periodicità almeno biennale.

Il requisito di cui alla lettera *e)* deve permanere alla data della assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

3.4. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il limite di reddito stabilito dalla regione per la decadenza.

L'ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al capoverso precedente, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone previsto al punto 8.2.

3.5. Qualora la regione fissi il limite per la decadenza dalla qualifica di assegnatario in misura superiore al settantacinque per cento del limite per l'accesso stabilito ai sensi della lettera *e)* del presente punto, il CER, in sede di attribuzione delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica, considera tale determinazione quale indicatore di minore fabbisogno abitativo. Ai fini della declaratoria della decadenza il reddito del nucleo familiare viene computato con le modalità previste alla citata lettera *e)* del presente punto.

3.6. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

3.7. La regione disciplina le modalità procedurali di accertamento del reddito dei concorrenti all'assegnazione e degli assegnatari, prevedendo che le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, quando in base ad elementi obiettivamente accertati si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. Il Ministro delle finanze impartirà ai competenti uffici istruzioni affinché sia data priorità ai suddetti accertamenti. In pendenza di tali accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi, relativi ai casi controversi, non vengono assegnati o consegnati.

3.8. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

4. *Procedura per le assegnazioni.*

4.1. Le assegnazioni, che, a norma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sono di competenza dei comuni, debbono avvenire mediante pubblico concorso, conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti comunali o sovracomunali, secondo schemi, tempi e procedure stabiliti dalle regioni. La regione può anche autorizzare l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.

4.2 La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale predeterminata dalla regione stessa. L'ampiezza dell'ambito territoriale viene definita in relazione all'entità della domanda, al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino i dodici mesi dalla emanazione del bando. Tale obiettivo può altresì essere garantito, per le aree metropolitane, con la formazione di una commissione principale e di sottocommissioni.

4.3. Le graduatorie sono formate sulla base di punteggi da attribuirsi in relazione a condizioni oggettive e soggettive riferite al concorrente ed al suo nucleo familiare.

La regione, nel disciplinare l'attribuzione dei punteggi alle diverse condizioni che influiscono sulla formazione della graduatoria di assegnazione, dovrà seguire criteri di priorità in rapporto alle specifiche connotazioni del fabbisogno abitativo esistente nel territorio regionale, con particolare riferimento alla domanda dei gruppi sociali più deboli ed alle condizioni abitative più precarie.

5. *Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.*

La regione, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa (ad esempio: pubbliche calamità, sfratti legati a provvedimenti prefettizi per l'ordine pubblico, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle Forze dell'ordine, ecc.).

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

6. *Rapporto tra vani e composizione numerica del nucleo familiare.*

Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani — calcolati trasformando la superficie dell'unità immobiliare, di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in vani convenzionali di quattordici metri quadrati — e composizione numerica del nucleo familiare definito dalla regione, anche in modo differenziato per ambiti sub-regionali.

Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici nonché di disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore predispone, secondo periodicità e

modalità definite dalla regione, programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio degli alloggi e l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota di quelli di nuova costruzione.

In attuazione del programma di mobilità dell'utenza, il cambio dell'alloggio è obbligatorio. Il mancato rispetto di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'ente gestore.

Il cambio è disposto o assentito dall'ente gestore previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

7. *Subentro.*

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione, i componenti del nucleo familiare come definito al punto 3.2, secondo l'ordine al punto stesso indicato.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

8. *Criteri per la determinazione dei canoni.*

8.1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al punto 2, comma 1, è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi, calcolato sul complesso degli immobili gestiti ovvero su gruppi di essi, secondo i criteri stabiliti dalla regione.

I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

8.2. Il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo il seguente schema:

Condizioni	Canone
A) Reddito imponibile del nucleo familiare (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti), non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.	*A)* «Canone sociale» non superiore al 10% del reddito imponibile familiare, anche articolato in relazione alla composizione del nucleo familiare.
B) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo stabilito dalla regione quale limite di reddito per la decadenza.	*B)* «Canone di riferimento» pari al 4,50% del valore catastale dell'alloggio. La regione potrà stabilire diverse percentuali di incidenza, comunque non inferiori al 3% e non superiori al 6% del valore catastale, da articolare in un massimo di tre fasce in relazione al reddito del nucleo familiare, in modo da garantire la predetta incidenza media del 4,50%.
C) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo stabilito dalla regione quale limite di decadenza.	*C)* Canone di locazione non inferiore al 7% annuo del valore catastale dell'alloggio e da graduare in relazione al reddito del nucleo familiare.

8.3. In via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modifiche e integrazioni, la regione può assumere quale «canone di riferimento» di cui alla precedente lettera *B)*, quello determinato, con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge n. 392/1978, alla data di entrata in vigore della presente delibera.

Il canone di riferimento, di cui al capoverso precedente, potrà essere aumentato o diminuito, per gli assegnatari di cui alla menzionata lettera *B)*, in misura non superiore al 25% in rapporto al reddito del nucleo familiare.

Il canone di locazione, per i nuclei collocati nell'area di cui alla lettera *C)*, è pari al canone di riferimento aumentato in misura non inferiore al 50%: la regione stabilisce percentuali progressive di aumento in relazione al reddito del nucleo familiare.

8.4. Ai fini dell'inclusione degli assegnatari nelle fasce di cui alle lettere *B)* e *C)*, nonché ai fini dell'applicazione delle diverse articolazioni di canone previste per le suddette fasce sia nel periodo transitorio sia a regime, il reddito del nucleo familiare viene calcolato con le modalità di cui al punto 3.1, lettera *e)*.

8.5. Il canone di cui alle precedenti lettere *B)* e *C)* è aggiornato annualmente dall'ente gestore in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente delibera.

8.6. La regione, nell'assumere le determinazioni di propria competenza, in particolare per quanto riguarda il limite di decadenza dall'assegnazione, garantisce il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 13 della legge n. 457/1978, dello 0,50% annuo del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale. I provvedimenti regionali in materia di edilizia residenziale pubblica devono comprendere un prospetto dimostrativo del raggiungimento del predetto equilibrio.

Eventuali eccedenze sono destinate, dalle regioni, alle finalità di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

8.7. In assenza di provvedimenti regionali attuativi, gli enti gestori applicano i nuovi canoni, adottando i parametri previsti dal presente paragrafo, con decorrenza dal settimo mese successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. *Autogestione.*

9.1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori e degli spazi comuni (cosiddetti servizi a rimborso), in conformità con il regolamento tipo definito dalla regione.

Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione dovrà contenere norme che rendano obbligatoria la autogestione suddetta.

Per gli alloggi già assegnati dovranno essere previste forme graduali di realizzazione dell'autogestione.

Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori anche le quote di spese generali relative all'erogazione dei predetti servizi.

9.2. È in facoltà dell'ente gestore, sulla base di apposito regolamento, estendere l'autogestione a parte della manutenzione ordinaria, accreditando agli organi dell'autogestione una percentuale della quota di canone a ciò destinata.

9.3. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

10. *Annullamento e revoca dell'assegnazione.*

10.1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dal sindaco del comune nei seguenti casi:

1) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

2) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

10.2. Il sindaco del comune revoca l'assegnazione nei confronti di colui il quale:

a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quello indicato al punto 3.1, lettera *e)*.

10.3. Tutti gli atti di cui al presente paragrafo e gli altri cui le leggi regionali espressamente attribuiranno tale efficacia costituiscono titolo esecutivo.

11. *Clausola finale.*

Rimangono esclusi dalla disciplina regionale le norme contenute nella vigente legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica attinenti alla giurisdizione per le quali esiste la riserva di legge ai sensi dell'art. 108 della Costituzione. Non possono pertanto essere sostituite o modificate con disciplina regionale, tra l'altro, le norme di cui all'art. 8, ultimo comma; all'art. 11, commi 13, 14 e 15; all'art. 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e l'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

95A2930

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Zandobbio dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ampliamento di attività estrattiva da parte del sig. Alfredo Bianchi. (Deliberazione n. V/59062).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 giugno 1993, prot. n. 26971, dal sig. Alfredo Bianchi per la realizzazione di ampliamento attività estrattiva su un'area ubicata nel comune di Zandobbio (Bergamo), mappali 602 (parte), 607 (parte), 1448 (parte), 1447 (parte), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che la cava, preveda l'espansione subordinatamente al recupero ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 18 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici in forza del combinato disposto degli articoli 32 e 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere»;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Zandobbio (Bergamo), mappali 602 (parte), 607 (parte), 1448 (parte), 1447 (parte), dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2954

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castelveccana dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la demolizione e la ricostruzione di un rustico da parte del sig. Pietro Furlan. (Deliberazione n. V/64014).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 28 novembre 1994, prot. n. 57456, dal sig. Pietro Furlan per la demolizione e ricostruzione di un rustico su un'area ubicata nel comune di Castelveccana (Varese), mappali 2288, 2744, 2722, fogli 6-7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale dell'opera proposta;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 18 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel

mantenimento di un fabbricato che, per caratteristiche architettoniche e ubicazione, presenta la peculiarità del tipico casolare lombardo utilizzato per attività silvopastorali, l'esercizio delle quali contribuisce al mantenimento e salvaguardia dell'ambiente naturale circostante;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castelveccana (Varese), mappali 2288, 2744, 2722, fogli 6-7, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2958

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Maccagno dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di ampliamento di un caseificio da parte della comunità montana Valli del Luinese. (Deliberazione n. V/64015).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 20 dicembre 1994, prot. n. 61073, dal comune di Maccagno per la realizzazione di ampliamento caseificio su un'area ubicata nel comune di Maccagno (Varese), mappale 257, foglio 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che trattasi di opere di particolare rilevanza pubblica e sociale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nei lavori di ampliamento di un caseificio in località Lago D'Elio;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Maccagno (Varese), mappale 257, foglio 3, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2956

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 24 maggio 1995, n. 151/E.

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1995.

Ai comuni
Alle direzioni regionali delle entrate
e, per conoscenza:
All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (soggetto passivo).

Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato i quali non siano, ovviamente, esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta medesima.

Soltanto qualora sull'immobile soggetto a tassazione risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al versamento è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI.

Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (vedasi, in proposito, anche la circolare n. 35 del 26 novembre 1993, riportata in «Appendice/1»).

In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprietà; cousufrutto; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.

Attenzione (esclusioni, esenzioni e casi particolari).

a) Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta: vedasi la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in «Appendice/2», relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attività non agricole; la circolare n. 4 del 9 giugno 1993, riportata in «Appendice/3», relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito di costituzione di diritto di superficie.

b) Per le cause di esenzione dall'imposta vedasi: l'art. 7 del decreto legislativo istitutivo dell'ICI 30 dicembre 1992, n. 504, riportato in «Appendice/4», nonché, relativamente ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, l'elenco allegato alla predetta circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993, successivamente integrato con l'inserimento anche del comune di Santa Maria la Carità — parzialmente delimitato — e del comune di Aglientu.

c) Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi «Appendice/5».

d) Per le modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi «Appendice/6».

e) Per le modalità di tassazione in caso di costituzione del diritto di superficie, vedasi «Appendice/3».

B) COME SI DETERMINA L'IMPOSTA.

L'imposta dovuta per l'anno 1995 e determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio è sito l'immobile soggetto a tassazione (nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie).

Per conoscere l'aliquota, la quale non può comunque essere inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, nonché per conoscere se il comune ha deliberato la maggiore detrazione per l'abitazione principale ed i corrispondenti requisiti richiesti (di cui sarà trattato in prosieguo) il contribuente dovrà interpellare il comune competente.

Avvertenza: Per le aliquote vedasi la successiva lettera *F)*.

a) Il valore dei fabbricati è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);

per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. In proposito si ricorda che agli effetti dell'ICI è prevista una particolare procedura per cui si provvederà successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita attribuita dall'ufficio tecnico erariale superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente.

Le rendite da assumere per l'anno 1995 sono quelle determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, eccezion fatta per i comuni che hanno avuto modifiche degli estimi e di cui si dirà qui di seguito.

Si avverte che ai fini ICI le predette moltiplicazioni vanno operate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione è di 2.000.000, il valore sul quale applicare l'aliquota ICI per determinare l'imposta dovuta sarà sempre di 200.000.000 sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

Attenzione (modifiche agli estimi).

In alcuni comuni (all'incirca 1.400) sono variate, generalmente in diminuzione, le tariffe d'estimo e, conseguentemente, le rendite (si ricorda che la rendita dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, è data dalla tariffa d'estimo moltiplicata per la consistenza dell'immobile e, cioe, per il numero dei vani catastali in caso di abitazione o uffici; per i metri cubi, in caso di fabbricati appartenenti al gruppo B; per i metri quadrati, in caso di fabbricati appartenenti al gruppo C). Le variazioni possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto talune zone o categorie o classi.

Per i fabbricati che hanno avuto la variazione di rendita, il valore, agli effetti dell'ICI dovuta per l'anno 1995, deve essere determinato sulla base della rendita variata.

Ovviamente, per i fabbricati ubicati in comuni diversi da quelli interessati alle variazioni, nonché per i fabbricati ubicati nei comuni che hanno avuto le variazioni ma siti in zone censuarie oppure appartenenti a categorie o classi che non hanno avuto modifiche, la rendita da assumere per la determinazione del valore rimane quella derivante dalla revisione generale disposta con il predetto decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990.

I comuni che hanno avuto le variazioni delle tariffe d'estimo, con la individuazione delle zone censuarie e delle categorie e classi interessate, nonché con la determinazione dei nuovi estimi, sono indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni.

Per agevolare il contribuente il Ministero delle finanze ha pubblicato un «FAI DA TE» intitolato «Le variazioni delle tariffe d'estimo - Guida al calcolo delle nuove rendite dei fabbricati» consultabile presso le sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate (ex intendenze di finanza), gli uffici tecnici erariali e gli uffici tributari dei comuni.

Conclusivamente, le rendite 1995 sono uguali a quelle in base alle quali è stata calcolata l'ICI dovuta per l'anno 1994.

Fabbricati di interesse storico o artistico.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nel categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

Fabbricati appartenenti alle imprese.

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che presunta, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni:

1) il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Ciò, essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa, di cui si è fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione del valore debba farsi riferimento alla rendita; per i fabbricati delle imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge stabilisce invece un sistema di determinazione del valore che prescinde completamente dalla rendita catastale;

2) i coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati, agli effetti della quantificazione dell'ICI dovuta per l'anno 1995, sono stati aggiornati con il decreto del Ministro delle finanze del 5 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1995;

3) per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1994, od anni precedenti, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1995 è dato dalla capitalizzazione della rendita (rendita catastale moltiplicata per 50);

4) per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno 1995, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1995 continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati;

5) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1994, influiscono sull'ammontare del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 1995;

6) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1995, non influiscono sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1995;

7) per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.

b) Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

c) Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1995 è quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.

C) PERIODO DI POSSESSO

Una volta determinata l'imposta su base annua (applicando l'aliquota al valore intero dell'immobile soggetto a tassazione, ovverosia all'intera rendita catastale o reddito dominicale capitalizzati con i summenzionati moltiplicatori, oppure al valore venale dell'area fabbricabile, oppure al valore contabile di taluni fabbricati di impresa) siffatto ammontare deve essere ragguagliato — oltre che alla quota di titolarità, come già anticipato *sub A)* — al periodo di possesso.

L'ICI (che è un'imposta annuale) è dovuta, infatti, proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali indicati alla precedente lettera *A)*; il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna assumere come protraentisi per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'ICI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

Ciò stante, l'imposta da versare per il corrente anno 1995 dovrà essere quantificata al contribuente sulla base dell'evolversi della situazione di possesso e delle caratteristiche dell'immobile nel corso dello stesso anno 1995.

Valgano, in proposito, i seguenti esempi:

1) un fabbricato acquistato il 10 marzo 1995 ed il cui possesso si protragga per la restante parte dell'anno stesso. L'imposta, calcolata su base annua, deve essere versata dall'acquirente nella misura ragguagliata ai 10 mesi di suo possesso a titolo di proprietà;

2) un fabbricato posseduto alla data del primo gennaio 1995 il quale sia venduto il successivo 20 agosto. L'imposta, calcolata su base annua, deve essere versata dal venditore nella misura ragguagliata agli 8 mesi di suo possesso a titolo di proprietà;

3) un fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente soltanto per i primi 5 mesi dell'anno 1995 (precisamente fino al 20 maggio) e destinato alla locazione per il restante periodo dell'anno medesimo. La detrazione, di cui sarà trattato in prosieguo, dovrà essere ragguagliata ai 5 mesi durante i quali si è verificata la destinazione a dimora abituale;

4) un edificio in corso di costruzione al primo gennaio 1995 ed ultimato alla fine di settembre dello stesso anno. L'imposta annua calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area interessata alla edificazione dovrà essere ragguagliata ai 9 mesi in cui l'immobile ha avuto siffatta caratteristica, mentre l'imposta annua calcolata sul valore dell'edificio dovrà essere ragguagliata a 3 mesi.

Da quanto sopra detto emerge, altresì, che non può esistere alcun collegamento fra l'imposta da versare per l'anno 1995 e la dichiarazione ICI da presentare nel 1995 per l'anno 1994. La prima, infatti, è dovuta in base all'evolversi della situazione nel corso dell'anno 1995, mentre la seconda, nei casi in cui deve essere presentata, si riferisce all'evolversi della situazione nel corso dell'anno 1994.

D) VERSAMENTO IN DUE RATE

L'ICI va versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal 1° al 30 giugno 1995, è pari al 90 per cento dell'imposta relativa al primo semestre del 1995; la seconda, da versare dal 1° al 20 dicembre 1995, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1995.

Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima metà dell'anno 1995, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso in tale primo semestre e versarne il 90 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 1995, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso nel corso dell'intero anno 1995 e versarla, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto come acconto.

Si ipotizzi il caso, di maggior frequenza, in cui la situazione di possesso e la qualificazione dell'immobile non cambi nel corso dell'anno: ad esempio, un fabbricato censito in catasto in categoria A/2 e con una rendita pari a 2.000.000, di proprietà di un determinato contribuente per l'intero primo semestre del 1995, ubicato in un comune sul cui territorio vige per tale anno l'aliquota del 6 per mille. La prima rata da versare sarà pari a lire *540.000* (2.000.000 x 100 = 200.000.000; 200.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.200.000; 1.200.000 : 12 = imposta di 100.000 lire al mese; 100.000 x 6 mesi di possesso = 600.000; 600.000 al 90% = 540.000). Protraendosi la situazione di possesso, con le medesime caratteristiche impositive, anche nel corso del restante periodo dell'anno, la seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire *660.000* (imposta su base annua di lire 1.200.000 : 12 = imposta di 100.000 al mese; 100.000 x 12 mesi di possesso = 1.200.000; 1.200.000 - 540.000 già versate = 660.000).

Per il caso illustrato *sub* punto 1) della precedente lettera *C)*, ipotizzando che si tratti di un ufficio censito in catasto nella categoria A/10 e con una rendita pari a 6.000.000, sito in un comune nel quale l'aliquota vigente e del 5 per mille, la prima rata da versare sarà pari a lire *450.000* (6.000.000 x 50 = 300.000.000 di valore; 300.000.000 x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di lire 1.500.000; 1.500.000 : 12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125.000 x 4 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire *800.000* (imposta su base annua di lire 1.500.000 : 12 = impostadi 125.000 lire al mese; 125.000 x 10 mesi di possesso nel corso dell'anno 1995 = 1.250.000; 1.250.000 - 450.000 gia versate = 800.000).

Per il caso illustrato *sub* punto 2) della precedente lettera *C)*, ipotizzando che si tratti di un negozio censito nella categoria C/1 e con una rendita pari a 10.000.000, ubicato in un comune con l'aliquota del 4 per mille, la prima rata da versare sara pari a lire *612.000* (10.000.000 x 34 = 340.000.000 di valore; 340.000.000 x aliquota 4 per mille = imposta su base annua di lire 1.360.000; 1.360.000 : 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 679.998; 679.998 al 90% = 611.998). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire *295.000* (imposta su base annua di lire 1.360.000 : 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 8 mesi di possesso nel corso dell'anno 1995 = 906.664; 906.664 - 612.000 già versate = 294.664).

Per il caso illustrato *sub* punto 3) della precedente lettera *C)*, ipotizzando che la rendita sia pari a 1.800.000, che l'abitazione sia ubicata in un comune con l'aliquota del 6 per mille e che tale comune non si sia avvalso della facoltà di aumentare la detrazione per l'abitazione principale, la prima rata da versare sarà pari a lire *418.000* (1.800.000 x 100 = 180.000.000 di valore; 180.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.080.000; 1.080.000 : 12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 540.000;540.000 - 75.000 che rappresentano la parte di detrazione spettante per 5 mesi = 465.000; 465.000 al 90% = 418.500). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire *587.000* (imposta su base annua di lire 1.080.000 : 12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 12 mesi di possesso = 1.080.000; 1.080.000 - 75.000 di detrazione spettante = 1.005.000; 1.005.000 - 418.000 già versate = 587.000).

Per il caso illustrato *sub* punto 4) della precedente lettera *C)*, ipotizzando che il valore dell'area edificabile, sita nel territorio di un comune con aliquota del 5 per mille, sia pari a un miliardo, la prima rata da versare sarà pari a lire *2.250.000* (un miliardo x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di lire 5.000.000; 5.000.000 : 12 = imposta di 416.666 al mese; 416.666 x 6 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 2.500.000; 2.500.000 al 90% = 2.250.000). La seconda rata da versare a saldo, ipotizzando che il valore dell'edificio, calcolato attraverso la capitalizzazione delle rendite catastali delle singole unità immobiliari che lo compongono, sia di 20 miliardi, sarà pari a lire *26.500.000* (416.666 x 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 3.750.000 lire di imposta relativa all'area; 20 miliardi x aliquota 5 per mille = 100 milioni di imposta su base annua per l'edificio, ovverosia 8.333.333 al mese; 8.333.333 x 3 mesi di possesso dell'immobile come edificio = 25.000.000. Per cui 3.750.000 + 25.000.000 = 28.750.000; 28.750.000 - 2.250.000 già versate = 26.500.000).

Attenzione (versamento in unica soluzione).

Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '95 può essere effettuato, anziché in due rate, in unica soluzione nel mese di giugno 1995. Vedasi anche quanto precisato nella parte finale della lettera *F)*.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 1995 in unica soluzione nel periodo dal 1° al 20 dicembre 1995, con applicazione di interessi.

E) ABITAZIONE PRINCIPALE.

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso

od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità medesima pari a lire 180.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare.

La detrazione — oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di destinazione — deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.

La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora, senza possibilità di portare l'eventuale parte di detrazione eccedente l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento della parte di detrazione spettante ad altro soggetto passivo anch'esso dimorante.

A migliore illustrazione di quanto sopra detto valgano i seguenti esempi, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a lire 1.800.000.

Esempio n. 1.

Abitazione di proprietà di un solo soggetto che vi dimora abitualmente per l'intero anno 1995.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà pari a lire 1.620.000. Per la prima rata d'acconto dovranno essere versate lire 729.000 (90% di 810.000); per la seconda rata, a saldo, dovranno essere versate lire 891.000 (1.620.000 - 729.000).

Esempio n. 2.

Abitazione di proprietà di due coniugi (il marito è proprietario per l'80%; la moglie, per il 20%) entrambi dimoranti per l'intero anno 1995.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del marito sarà pari a lire 1.350.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 - 90.000 = 1.350.000) mentre quella da versare da parte della moglie sarà pari a lire 270.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 - 90.000 = 270.000). Per la prima rata d'acconto il marito verserà lire 607.000 (1.350.000 : 2 = 675.000; 675.000 al 90% = 607.500) mentre la moglie, distintamente, verserà lire 121.000 (270.000 : 2 = 135.000; 135.000 al 90% = 121.500); per la seconda rata, a saldo, il marito verserà lire 743.000 (1.350.000 - 607.000) mentre la moglie verserà lire 149.000 (270.000 - 121.000).

Esempio n. 3.

Abitazione di proprietà di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C, per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per l'intero anno 1995.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà di: lire 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante) lire 738.000, da parte di B (46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 90.000 = 738.000) lire zero, da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Per la prima rata d'acconto: A verserà lire 405.000 (450.000 al 90%); B verserà lire 332.000 (738.000 : 2 = 369.000; 369.000 al 90% = 332.000); C non verserà nulla. Per la seconda rata, a saldo: A verserà lire 495.000 (900.000 - 405.000); B verserà lire 406.000 (738.000 - 332.000); C non verserà nulla.

Esempio n. 4.

Abitazione acquistata il 10 marzo 1995 da due coniugi (dal marito, per l'80%; dalla moglie, per il 20%) entrambi ivi dimoranti dall'acquisto e per il restante periodo dell'anno 1995.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del marito sarà pari a lire 1.125.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 x 10/12 = 1.200.000; 1.200.000 - 75.000, che sono pari a 10/12 di 90.000 = 1.125.000)mentre quella da versare da parte della moglie sarà pari a lire 225.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 x 10/12 = 300.000; 300.000 - 75.000 = 225.000). Per la prima rata d'acconto il marito verserà lire 405.000 (1.440.000 : 12 = 120.000 al mese; 120.000 x 4 mesi di possesso nel 1° semestre = 480.000; 480.000 - 30.000 che rappresenta la parte di detrazione spettante al marito per i 4 mesi di dimora abituale = 450.000; 450.000 al 90% = 405.000) mentre la moglie verserà lire 81.000 (360.000 : 12 = 30.000 al mese; 30.000 x 4 = 120.000; 120.000 - 30.000 = 90.000; 90.000 al 90% = 81.000). Per la seconda rata, a saldo, il marito verserà lire 720.000 (1.125.000 - 405.000), mentre la moglie verserà lire 144.000 (225.000 - 81.000).

Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Si evidenzia, infine, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unità.

Attenzione (maggiore detrazione abitazione principale).

A decorrere dall'anno 1994 è stato attribuito al comune il potere di stabilire, con delibera adottata dal proprio consiglio, per le abitazioni principali site sul suo territorio, un aumento della predetta detrazione. La detrazione può essere fissata dal comune fino ad un massimo di 300.000 lire annue, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale. La maggiore detrazione deliberata dal comune soggiace alle stesse regole sovraenunciate previste per l'ordinaria detrazione di 180.000 lire.

Ovviamente, se il comune non ha adottato per l'anno 1995 alcuna delibera in proposito nei prescritti termini, oppure per i casi in cui non sussistono le condizioni richieste in delibera per poter beneficiare della maggiore detrazione, si applica la normale detrazione di 180.000 lire.

Per conoscere se e stata deliberata la maggiore detrazione e quali sono i requisiti richiesti per poterne beneficiare, il contribuente dovrà interpellare il comune competente.

F) ALIQUOTE.

È stata attribuita al comune la facoltà di rendere operanti sul proprio territorio due aliquote ICI. L'una, ordinaria (comunque non eccedente il 6 per mille, oppure il 7 per mille laddove sussistano straordinarie esigenze di bilancio); l'altra, ridotta rispetto a quella ordinaria (comunque non inferiore al 4 per mille), da applicare sul valore dell'abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente dimora.

La stessa agevolazione si rende applicabile per le abitazioni utilizzate dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa come loro dimora abituale purché, anche per essi, sussista la predetta condizione della identità di comune di dimora e di residenza anagrafica.

Si chiarisce che:

1) in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imposizione per il quale è stata deliberata dal comune l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali c'è stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni;

2) in caso di contitolarità di possesso dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.

La descritta facoltà è stata riconosciuta negli ultimi giorni del 1994 (28 dicembre) e, cioè, in prossimità della scadenza del termine (31 dicembre) entro il quale il comune poteva deliberare in materia di aliquote per l'anno 1995.

Al fine di rendere concretamente operante la particolare disposizione fin dal corrente anno è stato consentito ai comuni di rideliberare la aliquota ICI 1995 entro il prossimo 30 giugno.

Le condizioni per rideliberare sono state illustrate ai comuni con la circolare n. 139/E del 15 maggio 1995 riportata in «Appendice/7».

*
* *

Per conoscere se il comune ha inteso esercitare la facoltà concessagli, rideliberando le aliquote per l'anno 1995, e quali sono le loro misure, il contribuente deve interpellare il comune competente.

Qualora il contribuente intenda versare, in unica soluzione, entro il 30 giugno, l'intera imposta dovuta per l'anno 1995 e sia a conoscenza che il comune ha già deliberato le nuove due aliquote ICI per il predetto anno, può versare l'imposta commisurandola alla nuova aliquota cui ha diritto.

Se il contribuente decide, invece, di versare nel mese di giugno il solo acconto, l'ICI da versare in acconto per l'anno 1995, dovrà essere calcolata in relazione all'aliquota vigente al 1° gennaio 1995, già deliberata entro il 31 dicembre 1994. In sede di versamento del saldo, poi, regolarizzerà la propria posizione tenendo conto dell'eventuale delibera adottata dal comune entro il 30 giugno 1995 a modifica dell'aliquota precedentemente deliberata.

G) MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE.

Il versamento dell'ICI deve essere effettuato mediante l'apposito modulo, già utilizzato per versare l'ICI relativa al 1993 e di cui è riprodotta qui di seguito la parte dedicata al «certificato di accreditamento». I moduli, con caratteri in colore rosso, sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi. Inoltre, essi vengono anche inviati, a cura dei concessionari, al domicilio dei contribuenti noti per aver già versato l'ICI.

Per i fabbricati che hanno perso il carattere di ruralità, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133), il versamento dell'ICI 1995 va effettuato utilizzando, come per gli altri immobili, il predetto modulo di colore rosso e non più, quindi, il bollettino di colore verde; quest'ultimo deve essere adoperato soltanto se si intende versare, per i precitati fabbricati ex rurali, tardivamente l'ICI relativa all'anno 1994.

Va precisato che nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per più immobili ubicati nello stesso comune il contribuente è tenuto ad effettuare un unico versamento, e quindi ad utilizzare un solo modulo, per l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi il contribuente dovrà fare separati versamenti per ogni comune.

In caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del portiere) il versamento può essere effettuato dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.

Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del concessionario competente, e cioè di quello nella cui circoscrizione provinciale è compreso il comune ove sono ubicati gli immobili, oppure presso gli sportelli del predetto concessionario. Il contribuente, per effettuare il versamento, può avvalersi delle aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando, in tal caso, che la prova del pagamento e la determinazione del giorno in cui esso è stato eseguito sono date dal timbro per quietanza apposto dal concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio postale.

CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di accreditamento di L. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][0][0][0]

LIRE ....
(in lettere)

sul c/c n. .... intestato a: **Servizio Riscossione Tributi - I.C.I.**

Concessione di (a) ....

eseguito da ....
cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — comune di domicilio fiscale — via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (b) — C.A.P.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

NUMERO DEI FABBRICATI (c) — ANNO DI IMPOSTA (d) — ACCONTO (e) — SALDO (e)

IMPORTI RIFERITI A: (f)

TERRENI AGRICOLI

AREE FABBRICABILI

ABITAZIONE PRINCIPALE

ALTRI FABBRICATI

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (g)

MOD. CH - 8 - BIS - ICI

BOLLO DELL'UFFICIO P.T. Data ....

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante!

> <

Il contribuente deve conservare la «ricevuta di versamento» debitamente quietanzata.

Il modulo e di formato unico ed e utilizzabile indifferentemente sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei concessionari e delle aziende di credito convenzionate.

Si avverte che non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare e uguale od inferiore a lire quattromila.

Se l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Valga, in proposito, il seguente esempio: imposta dovuta per l'intero anno è pari a lire 10.000; in sede di acconto bisognerebbe versare lire 4.000 (90% di 5.000 = 4.500 che diventano 4.000 per effetto dell'arrotondamento); il versamento dell'acconto non deve essere effettuato; in sede di saldo bisognerà versare L. 10.000 (imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto che è pari a zero).

Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla «ricevuta di versamento» che sui «certificato di accreditamento» (si ricorda che nella presente circolare viene riprodotta solo la parte del modulo dedicata al «certificato di accreditamento»), attenendosi alle «modalità di compilazione» riportate sul retro del modulo.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

1) il «comune di ubicazione degli immobili» non può che essere uno soltanto;

2) gli importi da indicare come riferiti a: «terreni agricoli» «aree fabbricabili» «abitazione principale» «altri fabbricati» rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato. Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie di immobili deve corrispondere all'importo che il contribuente ha complessivamente versato; è possibile un piccolo scostamento (intorno alle 500 lire) dovuto al fatto che i singoli importi sono indicati senza arrotondamenti mentre l'importo complessivamente versato è arrotondato alle mille lire;

3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui il versamento eseguito si riferisca ad una soltanto delle quattro categorie di immobili sovraenunciate. Così, ad esempio, se sono versate 430.000 lire e siffatto importo riguarda solo l'abitazione principale, lo stesso importo, non arrotondato, deve ugualmente essere indicato nelle caselline corrispondenti alla voce «abitazione principale»; ovviamente, in tal caso, le caselline relative alle altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;

4) il «numero dei fabbricati» deve riferirsi alle unità immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa l'abitazione principale, che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale. Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

5) l'importo riferito all'abitazione principale, da indicare nelle apposite caselline, è quello effettivamente versato per tale abitazione e, quindi, al netto della detrazione così come è stata calcolata dal contribuente;

6) l'importo da indicare come «detrazione per l'abitazione principale» nelle apposite caselline è quello che il contribuente si è calcolato per quantificare l'imposta da lui versata per l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione non va indicato se non è versato alcun importo per l'abitazione principale (ad esempio nel caso in cui l'ammontare della detrazione è uguale od eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima);

7) se il versamento è effettuato in unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo.

Attenzione (numeri di c/c postale).

Per molti comuni, a decorrere dal corrente anno, sono cambiati i concessionari nonché i loro numeri di conto corrente postale dedicati alla riscossione dell'ICI. La competenza dei concessionari è, ora, delimitata in corrispondenza dei comuni appartenenti alla provincia, ivi comprese le province di nuova istituzione.

La denominazione di ciascun concessionario, con la indicazione della provincia per la quale è competente e del numero di conto corrente postale del concessionario medesimo sul quale effettuare il versamento dell'ICI, è adeguatamente pubblicizzata a cura del consorzio tra i concessionari e dell'ASCOTRIBUTI.

H) DIVIETO DI COMPENSAZIONE.

Per i fabbricati che hanno avuto una diminuzione degli estimi catastali, per effetto del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni, i contribuenti non possono detrarre dall'ammontare dell'ICI dovuta per l'anno 1995 la differenza di imposta, versata per l'anno 1993, scaturente dall'applicazione dei predetti minori estimi.

Parimenti non può essere portata in diminuzione dall'ammontare dell'ICI dovuta per l'anno 1995 l'ICI o la maggiore ICI che il contribuente ritiene, per qualsivoglia motivo, di avere indebitamente versato per il medesimo anno 1993.

Allo stato della legislazione vigente è, infatti, necessaria l'emanazione di appositi provvedimenti normativi che disciplinino gli effetti dei predetti, minori estimi sull'ICI versata per l'anno 1993, nonché stabiliscano i termini e le modalità di rimborso dell'ICI o maggiore ICI indebitamente versata per l'anno 1993 e di cui una parte (quella corrispondente all'aliquota minima del 4 per mille) è stata incassata dallo Stato e la restante parte (quella corrispondente all'eventuale, maggiore aliquota deliberata) è stata attribuita al comune.

A partire dai versamenti effettuati per l'anno 1994, l'ICI o la maggiore ICI indebitamente versata potrà essere recuperata mediante richiesta di rimborso da presentare ai competenti comuni.

*

* *

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Roma, 24 maggio 1995

Il direttore generale: ROXAS

APPENDICI ALLE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER IL VERSAMENTO DELL'ICI DOVUTA PER L'ANNO 1995.

«APPENDICE/1»: *Circolare del Ministero delle finanze n. 35 del 26 novembre 1993, concernente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato.*

In relazione a quesiti posti da varie intendenze di finanza, la scrivente (nel ribadire che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma di esenzione dall'ICI recata dalla lettera *a)* comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e che soggetto passivo, agli effetti di tale imposta, è lo Stato anche nel caso in cui gli alloggi ad esso appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi per le case popolari) esprime l'avviso che, qualora siffatti alloggi siano concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è non più lo Stato proprietario bensì l'assegnatario.

Indubbiamente ci si trova, nella fattispecie, in presenza di un procedimento negoziale molto articolato caratterizzato, nelle sue fasi essenziali, dall'assegnazione dell'alloggio in locazione con pattuizione di futura vendita, dal pagamento rateale del canone in conto prezzo da parte dell'inquilino-promissario e, infine, dal perfezionamento dell'operazione con la stipulazione dell'atto che sancisce il trasferimento della proprietà dal locatore-promittente all'assegnatario.

Pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà quello radicato in capo all'assegnatario nel corso del periodo antecedente al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, siffatto diritto può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto dello Stato a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'ICI, se successiva al detto momento.

D'altro canto il complesso delle disposizioni fiscali vigenti, particolarmente in materia di imposte sui redditi, di IVA e di INVIM, denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio di carattere generale, giustificato dalle peculiari esigenze e finalità del sistema stesso, in forza del quale le locazioni con patto di futura vendita e riscatto e le vendite con riserva della proprietà vanno considerate, ai fini impositivi, come atti immediatamente traslativi del dominio.

Ovviamente non sono interessati alla problematica in discorso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI, né quelli assegnati in proprietà con pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, verificandosi in tal caso immediatamente il trasferimento della proprietà piena.

Quanto sopra esposto è utile per risolvere anche l'ulteriore, particolare fattispecie prospettata, concernente le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnati a riscatto; anche in tal caso soggetto passivo ICI è l'assegnatario.

«APPENDICE/2»: *Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, concernente l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitata ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.*

Nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'art. 7, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio contributi agricoli unificati).

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco.

Attenzione.

Si sottolinea che all'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera *b)*, dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).

Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti «orticelli») coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.

I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera *c)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.

«APPENDICE/3»: *Circolare del Ministero delle finanze n. 4 del 9 giugno 1993, concernente il diritto di superficie.*

Sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia il trattamento ai fini ICI nel caso di costituzione del diritto di superficie e nel caso di concessione di aree comunali per la costruzione di case di tipo economico e popolare.

Al riguardo occorre premettere che per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima.

Ciò stante, si ipotizzi che il soggetto A, proprietario del suolo, abbia concesso al soggetto B il diritto di superficie sul proprio suolo.

Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile; il soggetto passivo ICI, ovverosia colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta, è, per detto periodo, il soggetto A, proprietario del suolo, il quale può rivalersi sul soggetto B dell'imposta pagata.

Nel periodo successivo, che inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita dal valore del fabbricato; il soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, è il soggetto B quale proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto A, proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata, non è più soggetto passivo ICI per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno adibito all'esercizio di attività agricole e, quindi, al di fuori del campo di applicazione dell'ICI.

Gli stessi criteri sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, stante che nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni.

Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, la quale è proprietaria del fabbricato stesso.

Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del comune concedente, per cui non avendo il comune pagato l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio).

«APPENDICE/4»: *Art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le esenzioni dall'ICI.*

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

«APPENDICE/5»: *Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo.*

Agli effetti dell'ICI, si intende:

per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, la «abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi, in proposito, anche la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in «Appendice/2»).

«APPENDICE/6»: *Modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree.*

In caso di edificazione su area «vergine», dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere *c, d, e,* della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.

Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato;

«APPENDICE/7»: *Circolare del Ministero delle finanze n. 139/E del 15 maggio 1995, concernente condizioni e termini per deliberare, per l'anno 1995, l'aliquota ICI per l'abitazione principale dei residenti.*

Il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, reiterativo dell'art. 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, decaduto per mancata conversione in legge, stabilisce che:

«Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i comuni possono deliberare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato».

Con tale disposizione viene attribuito al comune il potere di far vigere sul proprio territorio (previa apposita deliberazione da adottare entro il termine stabilito nell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente effetto limitatamente all'anno successivo a quello nel corso del quale è adottata) due aliquote ICI: l'una, ordinaria, da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui si dirà qui di seguito; l'altra, ridotta rispetto a quella ordinaria, da applicare sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune.

Per l'applicazione della predetta disposizione, la Scrivente ritiene:

a) che in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imposizione per il quale è stata deliberata l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali c'è stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni;

b) che in caso di contitolarità di possesso dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.

Restano fermi i limiti stabiliti nel secondo comma del citato articolo 6, per cui l'aliquota ordinaria non può essere deliberata in misura superiore al 6 per mille, oppure al 7 per mille laddove sussistano straordinarie esigenze di bilancio, e l'aliquota ridotta, in misura inferiore al 4 per mille.

* * *

La disposizione in commento è stata, per la prima volta, introdotta con l'art. 4 del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno dopo), anch'esso decaduto per mancata conversione.

Scadendo al 31 dicembre 1994 il termine per deliberare in materia di aliquote ICI per l'anno 1995, a seguito del differimento a tale data del termine di delibera per l'anno 1995 (art. 5 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito nella legge 28 ottobre 1994, n. 596) i comuni non risultavano concretamente posti in condizione di operare la diversificazione delle aliquote con effetto fin dal corrente anno 1995.

In proposito ha provveduto il primo comma dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale ha stabilito che *«ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995».*

Si tratta, evidentemente, di una riapertura non generalizzata del termine per deliberare l'aliquota ICI 1995, bensì finalizzata alla introduzione, fin dal 1995, di una aliquota ridotta per l'abitazione principale dei soggetti residenti.

Pertanto, condizione essenziale per modificare, entro il 30 giugno del corrente anno, l'aliquota già deliberata per l'anno 1995, è che vengano rideliberate due aliquote per tale anno, di cui quella da applicare alle abitazioni principali dei residenti sia inferiore all'aliquota ordinaria nonché all'aliquota già precedentemente deliberata e cioè a quella che si sarebbe resa applicabile per l'anno 1995 in assenza della modifica.

Valgano in proposito i seguenti esempi:

1) Il comune non ha deliberato l'aliquota per l'anno 1995; si applica, ai sensi del secondo comma del precitato art. 6, per detto anno l'aliquota del 4 per mille. In tal caso, poiché non è possibile rispettare la menzionata condizione dell'introduzione di una aliquota per l'abitazione principale dei residenti inferiore rispetto a quella minima del 4 per mille, non è più consentito al comune di poter deliberare in materia di aliquote per l'anno 1995.

2) Il comune ha già deliberato per l'anno 1995 l'aliquota del 4 per mille. Le conseguenze sono uguali a quelle enunciate al punto 1).

3) Il comune ha già deliberato per l'anno 1995 una aliquota superiore al 4 per mille (ad esempio, il 5 per mille). In tal caso il comune non può aumentare o diminuire, per tutti indistintamente gli immobili, l'aliquota già deliberata, né può aumentare l'aliquota ordinaria lasciando inalterata quella per le abitazioni principali dei residenti (nell'esempio fatto, il 5 per mille). Può, invece, se lo ritiene, deliberare, entro l'indicato termine del prossimo 30 giugno, una diminuzione dell'aliquota 1995 per le abitazioni principali dei residenti (nell'esempio fatto, portandola ad una misura inferiore al 5 per mille e, comunque, non al di sotto del 4 per mille) e, contestualmente, deliberare un aumento dell'aliquota ordinaria da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti. Parimenti, sempre in costanza della modifica in diminuzione dell'aliquota per le menzionate abitazioni principali, il comune può deliberare di mantenere l'aliquota ordinaria nella stessa misura già precedentemente deliberata (nell'esempio fatto, il 5 per mille), oppure di diminuirla, nel rispetto, ovviamente, dell'illustrata condizione per cui l'aliquota per le abitazioni principali dei residenti deve risultare essere comunque inferiore rispetto a quella ordinaria.

* * *

Nel deliberare la manovra sulle aliquote 1995, nei casi consentiti ed evidenziati al punto 3), il comune dovrà attenersi alla condizione per cui la previsione di gettito ICI per il 1995 sia di entità non inferiore al gettito conseguito per ICI relativa all'anno 1994. Tale condizione, la quale normalmente richiede che alla riduzione dell'aliquota per le menzionate abitazioni principali si accompagni un aumento dell'aliquota ordinaria, potrebbe risultare ugualmente soddisfatta, come nell'esempio fatto al punto 3), con una modifica in diminuzione di entrambe le aliquote laddove, per effetto, ad esempio, di nuove costruzioni ultimate nel corso del primo semestre 1995, sia prevedibile una invarianza di gettito nonostante le minori aliquote.

95A2980

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 28 aprile 1995, n. 9699/95/UL.

Individuazione dei livelli provinciale e regionale del Sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio, di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1992, e autorizzazione dei soggetti pubblici e privati allo svolgimento di alcune funzioni previste dall'art. 5 dello stesso decreto 6 maggio 1992.

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 1992, che istituisce il Sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati, rilevati dalle reti di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1991, nonché dagli altri sistemi di rilevamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e al decreto ministeriale 12 luglio 1990;

Visti gli articoli 3 e 4 dello stesso decreto ministeriale 6 maggio 1992, che definiscono l'articolazione del Sistema nazionale:

a) livello nazionale, individuato nel C.E.N.I.A, costituito dai Ministeri dell'ambiente e della sanità, e dagli istituti nazionali C.N.R., Istituto superiore di sanità e I.S.P.E.S.L., che svolgono le funzioni tecniche di riferimento per il Sistema;

b) livelli regionali e provinciale, che devono essere individuati dalle rispettive amministrazioni competenti.

Il livello provinciale svolge la funzione di controllo primario della funzionalità della rete e della qualità dei dati attraverso i soggetti (pubblici, privati) che hanno la responsabilità della gestione delle reti di rilevamento locali e provinciale.

Al livello regionale è affidata la responsabilità della garanzia di qualità dei dati generati a livello provinciale e locale;

Visto inoltre l'art. 5 dello stesso decreto ministeriale, che stabilisce le procedure per l'autorizzazione di altri soggetti pubblici e/o privati per lo svolgimento di alcune funzioni attribuite ai livelli nazionale e regionale;

Considerato che allo stato attuale di attuazione del sistema nazionale, la partecipazione di soggetti pubblici e privati risulta particolarmente auspicabile nei seguenti settori:

intercalibrazione tra le reti e garanzia di qualità dei sistemi di rilevamento;

organizzazione e realizzazione di campagne di misura, finalizzate alla conoscenza dello stato dell'inquinamento atmosferico, con particolare riferimento a quanto previsto dai decreti ministeriali 20 maggio 1991, 15 aprile 1994, 25 novembre 1994;

organizzazione ed esecuzione dei rilevamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, art. 7, e decreto ministeriale 12 luglio 1990, allegati 3 e 4;

aggiornamento e preparazione professionale del personale incaricato dello svolgimento delle attività connesse alle funzioni attribuite ai livelli regionale e provinciale;

certificazione o verifica degli standards secondari, delle apparecchiature, dei sensori e sistemi;

Vista la deliberazione del comitato C.E.N.I.A. dell'11 aprile 1995;

1. Ciascuna regione e provincia deve individuare entro il 30 giugno 1995 i laboratori o istituti pubblici incaricati di svolgere le funzioni di cui al precedente punto 2, nel territorio di propria competenza.

Le regioni e le province devono comunicare al C.E.N.I.A. il nominativo del laboratorio o istituto, con le informazioni di cui all'allegato 1 della presente circolare.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere le funzioni di cui agli articoli 3, ultimo comma, e 5 del decreto ministeriale 6 maggio 1992, individuate

dall'allegato 2 della presente circolare, devono presentare apposita domanda al C.E.N.I.A. secondo lo schema in allegato 3 della presente circolare.

3. Il C.E.N.I.A. provvederà all'esame della domanda avvalendosi degli istituti di cui all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 6 maggio 1992.

Il presidente del comitato C.E.N.I.A.: CLINI

ALLEGATO 1

Laboratorio o istituto pubblico individuato dalle province/regioni Caratteristiche ai fini dell'informazione al C.E.N.I.A.

1. Denominazione, indirizzo, recapiti telefonici, fax, telex.
2. Personale in servizio, con le relative qualifiche tecniche professionali.
3. Tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature in dotazione.
4. Banche dati e sistemi informativi in dotazione.
5. Descrizione di reti di monitoraggio della qualità dell'aria eventualmente gestite direttamente, o controllate, e rapporto sulle relative attività negli anni 1993-1995.

ALLEGATO 2

Elenco delle funzioni che possono essere svolte da soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 maggio 1992.

1. Organizzazione di programmi di intercalibrazione tra le reti e di garanzia di qualità dei sistemi di rilevamento, in collaborazione con i livelli nazionale, e/o regionale, e/o provinciale.
2. Organizzazione ed esecuzione di campagne di misura, in collaborazione con i livelli nazionale, e/o regionale, e/o provinciale.
3. Organizzazione ed esecuzione dei rilevamenti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 e allegato 3 e 4 del decreto ministeriale 12 luglio 1990.
4. Organizzazione di corsi di aggiornamento e di preparazione professionale per il personale impegnato a livello regionale e provinciale.
5. Certificazione e/o verifica degli standards secondari.
6. Certificazione e/o verifica delle apparecchiature, sensori e sistemi.

ALLEGATO 3

Domanda per l'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni previste dall'art 5 del decreto ministeriale 6 maggio 1992, indicate nell'art. 1 della presente circolare.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni essenziali:

1. Dati anagrafici del soggetto pubblico o privato richiedente.
2. Attività svolte negli anni 1993-1995 e relativi bilanci annuali.
3. Pubblicazioni scientifiche attinenti le materie relative alla domanda.
4. Brevetti attinenti le materie relative alla domanda.
5. Funzioni di cui all'allegato 2 per le quali si richiede l'autorizzazione.
6. Personale e apparecchiature destinati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5, con la specifica indicazione di:
   6.1 numero e qualifica del personale;
   6.2 collaborazione tecnico-scientifiche;
   6.3 tipologia e caratteristiche tecniche delle apparecchiature;
   6.4 metodologie di misura:
7. Manuale di qualità per l'esercizio delle funzioni di cui al punto 5.
8. Dichiarazione del richiedente che attesta il rispetto delle norme ISO 9000 o UNI 29000, ovvero delle norme UNI-CEI EN 45001 nel caso di laboratorio, per l'esercizio delle funzioni di cui al punto 5.

95A2909

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 22 maggio 1995, n. 62/95.

Contributi per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge n. 59/1992.

Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione

Agli ispettorati regionali del lavoro

All'ufficio di Gabinetto del Ministro del lavoro

Alle direzioni generali del Ministero del lavoro

A tutte le prefetture

e, per conoscenza:

Alle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo

Ai fini dell'applicazione dell'art. 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed in relazione al decreto ministeriale del 30 dicembre 1992, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, di indirizzo e programmazione dell'utilizzo del fondo di cui al citato art. 11, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione da presentare da parte degli interessati per poter essere ammessi alla selezione ai fini dell'erogazione del contributo.

I progetti dovranno essere presentati da cooperative o consorzi di cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

I progetti dovranno mirare prioritariamente allo sviluppo della cooperazione, anche attraverso azioni di sostegno e incentivazione alla costituzione di nuove imprese cooperative, operanti nel Mezzogiorno e nelle aree economicamente svantaggiate, e/o che associno giovani, donne e lavoratori con particolare difficoltà d'inserimento al lavoro.

Potranno anche essere presentate, ai fini del contributo, proposte di ricerche e studi su temi di particolare interesse per il movimento cooperativo e, specialmente, per l'individuazione di nuove attività imprenditoriali rilevanti sotto il profilo della rispondenza ai bisogni del mercato, nonché proposte di interventi sperimentali da attuare presso le scuole di ogni ordine e grado, per divulgare la conoscenza dell'imprenditorialità cooperativa.

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta in carta legale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione III, via Nazionale, 46, 00100 Roma.

La domanda dovrà essere presentata secondo lo schema allegato 1 e dovrà essere corredata da una dettagliata relazione che illustri il progetto, le finalità, le modalità di attuazione, il preventivo analitico delle spese, articolato tra le varie voci, e ogni altra informazione utile ai fini della valutazione.

Apposito formulario da compilare potrà essere richiesto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione III, via Nazionale, 46, Roma.

Dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente;

2) copia dell'ultimo bilancio depositato in tribunale con le relazioni degli amministratori e dei sindaci redatte in conformità all'art. 2 della legge n. 59/1992;

3) copia del verbale dell'ultima ispezione alla quale è stato sottoposto l'ente;

4) copia della ricevuta attestante il pagamento del contributo obbligatorio biennale;

5) copia dell'iscrizione al registro prefettizio;

6) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica con l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza dell'ente e delle altre persone che, in forza di mandato generale, hanno la firma sociale;

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa antimafia, per il presidente e gli amministratori dell'ente dalla quale risulti che gli stessi non risultano avere carichi penali pendenti;

8) relazione sull'attività svolta dall'ente negli ultimi anni;

9) nel caso di studio o ricerca, iscrizione all'albo nazionale degli istituti di ricerca.

Le domande dovranno pervenire, complete della documentazione richiesta, entro il 10 agosto 1995.

Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale, farà fede il timbro delle PP.TT. comprovante la spedizione entro detto termine (dovrà, a richiesta dell'amministrazione, essere prodotta copia della ricevuta postale).

Il completamento dell'istruttoria delle domande e l'adozione dei relativi provvedimenti di approvazione avverrà entro il 31 ottobre 1995.

Si pregano i destinatari della presente circolare di dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il direttore generale della cooperazione: GALLONI

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(in bollo)

Oggetto: Richiesta contributo ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge n. 59/1992 - Esercizio finanziario 1995.

Il sottoscritto.. legale rappresentante della cooperativa (o consorzio).. sede legale in.. via .... tel. .... e sede amministrativa in.............................. via ....

chiede

a codesto Ministero del lavoro e della previdenza sociale la concessione del contributo finanziario, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge n. 59/1992, di L. .... per la realizzazione del progetto .... illustrato nella relazione allegata.

Dichiara che l'ente non è associato ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che abbia costituito il fondo di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 59/1992.

Dichiara inoltre di non aver usufruito di altro contributo pubblico per la realizzazione del progetto presentato (oppure di avere richiesto e/o ottenuto contributo aggiuntivo al progetto presentato per l'importo di L. ....).

Si allega la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente;

2) copia dell'ultimo bilancio depositato in tribunale con le relazioni degli amministratori e dei sindaci redatte in conformità all'art. 2 della legge n. 59/1992;

3) copia del verbale dell'ultima ispezione alla quale è stato sottoposto l'ente;

4) copia della ricevuta attestante il pagamento del contributo obbligatorio biennale;

5) copia dell'iscrizione al registro prefettizio;

6) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica con l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza dell'ente e delle altre persone che, in forza di mandato generale, hanno la firma sociale;

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa antimafia, per il presidente e gli amministratori dell'ente dalla quale risulti che gli stessi non risultano avere carichi penali pendenti;

8) relazione sull'attività svolta dall'ente negli ultimi anni;

9) nel caso di studio o ricerca, iscrizione all'albo nazionale degli istituti di ricerca.

Firma del legale rappresentante

....

95A2979

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.».

Il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1995.

95A3018

Mancata conversione del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

Il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1995.

95A3019

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 26 maggio 1995

Dollaro USA	1645,95
ECU	2188,62
Marco tedesco	1190,13
Franco francese	336,80
Lira sterlina	2645,86
Fiorino olandese	1063,14
Franco belga	57,919
Peseta spagnola	13,684
Corona danese	304,42
Lira irlandese	2709,89
Dracma greca	7,322
Escudo portoghese	11,310
Dollaro canadese	1200,11
Yen giapponese	19,771
Franco svizzero	1440,66
Scellino austriaco	169,27
Corona norvegese	266,90
Corona svedese	226,45
Marco finlandese	387,74
Dollaro australiano	1185,41

95A3028

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Modificazioni allo statuto dell'associazione APOMA, in Napoli

Con decreto ministeriale 6 marzo 1995, n. 90274, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'APOMA, con sede in Napoli, via Pica, 62, ferma restando l'iscrizione avvenuta al n. 159 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

Con tale modifica è stata ampliata la gamma della produzione sociale della mela annurca alle altre produzioni ortofrutticole tipiche della regione Campania.

95A2932

Approvazione dello statuto dell'Associazione italiana produttori olivicoli, in Roma

Con decreto ministeriale 6 marzo 1995, n. 90275, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'Associazione italiana produttori olivicoli - A.I.P.O., con sede in Roma, via Alberico II, 35, per adeguamento alla normativa vigente in materia di associazionismo agricolo.

95A2933

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella manifestazione fieristica «Sport show Italia - Salone dello sport '95».

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Sport show Italia - Salone dello sport '95», che avrà luogo a Genova dall'8 giugno 1995 al 12 giugno 1995.

95A2934

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Firenze n. 211 del 13 maggio 1994 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad acquistare, dalla «Congregazione delle povere ancelle della Madre di Dio», un complesso immobiliare posto in Firenze, via S. Reparata, 93, per l'importo di L. 7.670.000.000.

95A2939

Autorizzazione all'Università di Milano ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Milano n. 7813 del 20 dicembre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad acquistare, dalla società Full Immersion S.r.l., una porzione immobiliare sita in Milano, largo Richini n. 8, per l'importo di L. 3.200.000.000 + IVA.

95A2940

Autorizzazione alla Libera Università «Maria SS. Assunta» di Roma ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Roma n. 33639/94 del 18 gennaio 1995 la Libera Università «Maria SS. Assunta» di Roma è stata autorizzata ad acquistare, dalla Casa di procura dell'istituto dei fratelli cristiani d'Irlanda (Cristian Brothers), l'immobile sito in Roma, via Marcantonio Colonna, 17-19, per l'importo di L. 15.980.000.000.

95A2941

Autorizzazione alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste n. 1.14.6 - 2142 del 16 ottobre 1992 la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste è stata autorizzata ad acquistare, dal comune di Trieste l'area del comune censuario di Prosecco, al prezzo di L. 15.000.000.

95A2942

Autorizzazione all'Università per stranieri di Perugia ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto di Perugia n. 11484/92 del 26 gennaio 1993 l'Università per stranieri di Perugia è stata autorizzata ad acquistare, dall'amministrazione provinciale, alcune unità immobiliari facenti parte rispettivamente dell'ex palazzina Prosciutti, ex Adriani, e dell'ex padiglione Agostini con terreno circostante, siti in Perugia, per l'importo complessivo di L. 700.000.000.

95A2943

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del collegio sindacale delle cooperative «Salus III», «Salus IV», «La Primavera III» socialmente utili operanti nell'area napoletana, in Napoli.

Con decreto interministeriale in data 20 aprile 1995 è stato sostituito il dott Giuseppe Capece, dimissionario, quale presidente del collegio sindacale delle cooperative socialmente utili operanti nell'area napoletana, con sede in Napoli, «Salus III», «Salus IV», «La Primavera III».

L'incarico è stato affidato al dott Massimo Cardarilli funzionario del Ministero dell'interno

95A2936

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa tessile pavese S.r.l.», in Pavia

Con decreto ministeriale 3 maggio 1995 il rag. Cavagnari Enrico è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa tessile pavese S.r.l.» a r.l., con sede in Pavia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 5 ottobre 1988, in sostituzione del rag Simonetta Ricotti, dimissionaria.

95A2935

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

settore scientifico-disciplinare L09A «glottologia e linguistica», disciplina «linguistica generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2963

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il seguente settore scientifico-disciplinare:

B05X: «astronomia e astrofisica», disciplina indicata «astrofisica delle alte energie»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

95A2964

PROVINCIA DI ANCONA

Variante al piano regolatore generale del comune di Fabriano

Il consiglio provinciale di Ancona con deliberazione n. 107 del 15 marzo 1995 ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Fabriano per la trasformazione di area agricola a zona industriale artigianale in località Ca' Maiano.

95A2937

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 2 2 0 9 5 *

L. 1.300